

17998/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Conto corrente  
bancario

Composta da:

Dott. M. Cristina GIANCOLA - Presidente  
Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.  
Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere  
Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere  
Dott. Aldo Angelo DOLMETTA - Consigliere

Cron. 17998

Rep.

Reg.G. 8342/2014

Ud. 8.11.2017

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 8342/2014 proposto da:

C. J. e C. I.

**BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.**

rappresentata e difesa dagli avv. ti Giorgio Tarzia, Giuseppe Dell'Anna Misurale e Lucio De Angelis, con domicilio eletto presso il terzo in Roma, via di Val Gardena Libia, n. 3

- ricorrente -

**contro**

[redacted]  
rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

- controricorrente -

nonché sul ricorso proposto in via incidentale da

[redacted]  
come sopra rappresentato

- ricorrente in via incidentale -

oris.  
11/30  
2017



declaratoria di nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con l'art. 1283 cod. civ., esclude qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi.

3. Per la cassazione di tale decisione la banca propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società intimata, che interpone ricorso incidentale, con unico motivo, resistito da controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo la Banca Popolare Pugliese denuncia violazione degli artt. 167 e 180 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2, comma 3-quinquies del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80: errando sull'efficacia della norma transitoria, la corte d'appello avrebbe ritenuto operante la preclusione, quanto alla deduzione dell'eccezione di prescrizione, derivante dall'art. 167 cod. proc. civ., che, com'è noto, è stato profondamente modificato dalla riforma introdotta dal citato d.l. n. 35 del 1995, nel senso che le eccezioni non rilevabili d'ufficio vanno dedotte nella comparsa di risposta, vale a dire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

2. La censura è fondata: la norma applicata dalla corte di appello, in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3-quinquies del d.l. n. 35 del 2005, come modificato dall'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 273 del 2005, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, mentre l'atto introduttivo della causa in esame venne notificato in data 17 febbraio 2005. Viene quindi in considerazione l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, che

dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate (Cass., Sez. U, 14 febbraio 2011, n. 3567). Poiché l'eccezione venne sollevata nella comparsa di risposta, vale a dire prima del termine indicato dall'art. 180 c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", l'eccezione deve ritenersi validamente dedotta.

3. Non può omettersi di rilevare, tuttavia, che la corte di appello ha posto a fondamento dell'esclusione della prescrizione, oltre a quella sopra indicata, una seconda ed autonoma "ratio decidendi", la quale resiste alle critiche sollevate dalla ricorrente. Nella sentenza impugnata, infatti, come sopra evidenziato, la questione inerente alla prescrizione del diritto vantato dalla società [redacted] viene esaminata nel merito, e al riguardo si afferma, dopo aver richiamato i principi in tema di decorrenza della prescrizione (Cass., Sez. U, n. 24418 del 2010) a seconda che i versamenti abbiano o meno funzione ripristinatoria, che la banca "non allega e non prova il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione (ossia nella specie la finalizzazione del versamento da parte del correntista a una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista)", ragion per cui "la prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura del conto", nella specie neppure verificatasi.

3.1. La seconda e la terza censura, con le quali si deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 2934, 2935, 2946 e 1442 cod. civ., e la violazione dell' art. 2697 cod. civ., in relazione alle previsioni degli artt. 1852 e 1842 cod. civ., non scalfiscono la portata delle argomentazioni sopra richiamate.

Ed invero, sostenere che le operazioni in conto corrente, anche in co- stanza di apertura di credito, hanno natura di pagamento tutte le vol- te in cui determinino uno spostamento patrimoniale in favore della banca, equivale a vanificare l'essenza del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 24418 del 2010, che si fonda proprio sulla natura dei versamenti eseguiti dal correntista.

Deve pertanto rilevarsi la correttezza della decisione impugnata lad- dove ha rilevato che l'eccezione di prescrizione non poteva conside- rarsi validamente proposta, non essendo stati allegati i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass., nn. 15790/2016, 24037/2009; 11843/07; 213321/2005), alla luce del principio, cui si contrappone il terzo motivo di impugnazione, che sancisce la presunzione della natu- ra ripristinatoria delle rimesse nel contratto di apertura di credito (Cass., 7 settembre 2017, n. 20933).

4. Con il ricorso incidentale la società ██████████ deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., propone, anche in contrasto, quanto all'insufficienza e alla contraddittorietà, con la formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n, 8053/14), una diversa e più favorevole interpretazione delle risultanze proces- suali, in riferimento alla ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio: ne consegue l'inammissibilità della censura.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della reciproca soccombenza, vanno compensate.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale e compensa le spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2017.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il..... 09 LUG 2018 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE